



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE**

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente – rel. ed est.

dott.ssa Maria Acagnino

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, iscritto al n. 239-1/2025, depositato nell'interesse di:

COLLERÀ DESIRÈE AZZURRA, nata a Catania il 02/05/1985 Codice Fiscale: CLLDRZ85E42C351I, residente in Via Macello 25 Catania, rappresentata dall'avv. Francesca Massimino nella qualità di Amministratore di sostegno, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi "UNES" nella persona del professionista designato dott. Epifanio Massimo Bua;

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata redatta dal professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi ed i documenti allegati;

ritenuto che dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione e che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del professionista designato, dott. Epifanio Massimo Bua;

ritenuto che la procedura di liquidazione controllata – quale regolata dagli artt. 268 e ss. del Codice della Crisi - si estende all'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare della ricorrente, venendo espressamente sancito che gli stipendi e ciò che essa guadagna con le proprie attività non sono compresi nella liquidazione solo nei limiti della porzione individuata dal giudice in quanto occorrente per il mantenimento della stessa e della famiglia;



ritenuto che – tra i compiti del liquidatore – va annoverato quello di valutare criticamente la quantificazione ed individuazione dei crediti prededucibili (anche con riferimento a quelli del difensore dei ricorrenti) alla luce dei parametri in vigore e dei principi generali di cui all'art.6 CCI;

PQM

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ORDINA alla ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegati al ricorso), dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della ricorrente ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

ORDINA

Alla ricorrente la consegna o il rilascio di tutti i beni, mobili ed immobili, facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari ed il Pubblico Registro Automobilistico competenti nonché al registro delle imprese e l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio (in quota) della debitrice, oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendono eventuali procedure esecutive, invitandolo a valutare l'opportunità del subentro nella stessa, per ragioni di economia processuale;

che, stante la ridotta entità del reddito della ricorrente, non ci sono somme, ulteriori rispetto a quelle necessarie per il mantenimento della famiglia, da destinare alla liquidazione;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione ogni sei mesi dalla data della presente sentenza sul subentro nella detta procedura esecutiva, sullo stato della



procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1[^] lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto;

la presente sentenza dovrà essere notificata, a cura del ricorrente, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un apposito indirizzo PEC cui inoltrare le domande, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI, mentre gravano sul liquidatore gli adempimenti di oneri di cui al comma 2, lett. f) e g) dello stesso art. 270;

rilevato che (come emerge dalla relazione dell'OC.C. e dalla documentazione in atti) pende innanzi a questo Ufficio altra procedura di liquidazione controllata proposta da Collerà Deborah (aperta con sentenza dell'1.8.2024) connessa alla presente in quanto relativa ad una situazione di sovraindebitamento avente origine comune (così come appartiene in comune alla ricorrente ed a Collerà Deborah l'immobile destinato alla liquidazione) sicchè appare opportuno – anche per le valutazioni sulla eventuale riunione delle procedure – delegare per la trattazione della presente la dott.ssa Laura Messina, innanzi alla quale pende la procedura connessa sopra citata;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.

Così deciso in Catania, 23.7.2025, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.
dott. Roberto Cordio

